



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 aprile 2012
(OR. en)**

9141/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0086 (NLE)**

TDC 8

PROPOSTA

Mittente:	Commissione
Data:	13 aprile 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 161 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 161 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.4.2012
COM(2012) 161 final

2012/0086 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice per il periodo contingente in corso. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l'opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla rispetto al dazio autonomo della tariffa doganale comune, per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo "Economia tariffaria" è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire due nuovi contingenti, ad aumentare i volumi di tre contingenti esistenti e a modificare la designazione delle merci per il contingente con numero d'ordine 09.2633, senza perturbare i mercati di tali prodotti. È inoltre apparso necessario chiudere il contingente tariffario relativo al numero d'ordine 09.2767, dal momento che per il prodotto in questione si applicherà una sospensione tariffaria autonoma a decorrere dal 1° luglio 2012.

La proposta è in linea con le politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione).

2. ESITI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro. Tutti i contingenti elencati rispecchiano l'accordo raggiunto dal gruppo.

Non è stata evocata l'esistenza di gravi rischi potenziali dalle conseguenze irreversibili.

La proposta sarà oggetto di una consultazione interservizi e sarà pubblicata dopo l'adozione da parte del Consiglio.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Modifica di un regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, avente come base giuridica l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In virtù del suddetto articolo i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione 98/C 128/02 della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (C 128 del 25.4.1998, pag. 2).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti per un ammontare complessivo di – 1 254 825 EUR.

5. ELEMENTI OPZIONALI

Nell'allegato della proposta di regolamento figurano le aperture, gli aumenti e le modifiche dei contingenti autonomi.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio¹ ha aperto per taluni prodotti agricoli e industriali contingenti tariffari autonomi nell'ambito dei quali detti prodotti possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è necessario aprire per due prodotti, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2012, nuovi contingenti tariffari ad aliquota nulla per un volume adeguato.
- (2) I volumi contingentali precedentemente stabiliti per i contingenti tariffari autonomi dell'Unione recanti i numeri d'ordine 09.2638, 09.2814 e 09.2889 non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell'industria dell'Unione. Occorre pertanto aumentare detti volumi contingentali a decorrere dal 1° gennaio 2012.
- (3) È inoltre opportuno adeguare la designazione delle merci per il contingente tariffario autonomo dell'Unione recante il numero d'ordine 09.2633.
- (4) Inoltre, per il contingente recante il numero d'ordine 09.2767 non è più nell'interesse dell'Unione continuare a concedere un contingente tariffario per il secondo semestre del 2012. È pertanto opportuno chiudere tale contingente a decorrere dal 1° luglio 2012 e cancellare la riga corrispondente dall'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.
- (5) Il regolamento (UE) n. 7/2010 deve quindi essere modificato di conseguenza.
- (6) Poiché alcune delle misure previste dal presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012 e altre dal 1° luglio 2012, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalle stesse date ed entri immediatamente in vigore,

¹ GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:

- (1) sono inserite le righe recanti i numeri d'ordine 09.2644 e 09.2645 che figurano nell'allegato I del presente regolamento;
- (2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2638, 09.2814 e 09.2889 sono sostituite dalla righe che figurano nell'allegato II del presente regolamento;
- (3) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2633 è sostituita dalla riga che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- (4) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2767 è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2012.

Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13.4.2012

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punti 1) e 3)

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2644	ex 3824 9 0 97	96	Preparazione contenente: — il 55%, ma non più del 78% di glutarato di dimetile — il 10%, ma non più del 28% di adipato di dimetile e — non più del 25% di succinato di dimetile	1.7.- 31.12.	7 500 tonnellate	0%
09.2645	ex 3921 1 4 00	20	Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)	1.7.- 31.12.	650 tonnellate	0%
09.2633	ex 8504 4 0 82	20	Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1)	1.1.- 31.12.	4 500 000 unità	0%

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

ALLEGATO II

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 2).

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2638	ex 2915 21 00	10	Acido acetico di purezza, in peso, del 99% o più (CAS RN 64-19-7)	1.1.- 31.12.	1 000 000 tonnellate	0%
09.2889	3805 10 90		Essenza di cellulosa al solfato	1.1.- 31.12.	25 000 tonnellate	0%
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno	1.1.- 31.12.	3 000 tonnellate	0%

**SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2012: **19 171 200 000 EUR**

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

milioni di euro (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ²	Periodo di 12 mesi a decorrere dall'1.1.2012	Periodo di 6 mesi a decorrere dall'1.7.2012
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	- 0,7	- 0,6

4. MISURE ANTIFRODE

Le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari includono le necessarie misure di prevenzione e tutela contro le frodi e le irregolarità.

5. Altre osservazioni

² Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

ALLEGATO I

Valido a decorrere dall'1.7.2012.

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punti 1) e 3)

Designazione delle merci	Volume contingente (t)	Prezzo stimato (EUR per t)	Dazio (%) (TDC 2012)	Dazio contingente (%)	Perdita di entrate prevista (in EUR)
Preparazione 09.2644	+ 7 500 t (volume iniziale: 0 t)	1 235	6,5	0	602 063
Blocco di cellulosa 09.2645	+ 650 t (volume iniziale: 0 t)	4 230	6,5	0	178 718

Perdita totale di entrate:

(780 781 EUR – 195 195 EUR) = 585 586 EUR netti.

ALLEGATO II

Valido a decorrere dall'1.1.2012.

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 2).

Designazione delle merci	Variazione del volume contingente (t)	Prezzo stimato (EUR per t)	Dazio (%) (TDC 2012)	Dazio contingente (%)	Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingente (in EUR)
Acido acetico 09.2638	+ 500 000 t (volume iniziale: 500 000 t)	20	5,5	0	550 000
Trementina 09.2889	+ 5 000 t (volume iniziale: 20 000 t)	677	3,2	0	108 320
Catalizzatore 09.2814	+ 800 t (volume iniziale: 3 000 t)	4 500	6,5	0	234 000

Perdita totale di entrate rispetto al precedente periodo contingente:
(892 320 EUR – 223 080 EUR) = 669 240 EUR netti.